

**SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE**  
**ex art. 11, comma 6, lett. e), c.g.c.**

**Sentenza n. 8/2023/DELCL depositata in data 07/06/2023**

**ESITO:** ricorso della Regione Molise respinto.

**RICORSO:** avverso la decisione n. 1/2023/PARI, depositata in data 23 gennaio 2023, resa dalla Sezione regionale di controllo per il Molise, relativa al giudizio sul rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio 2020, nella parte in cui, la Sezione regionale di controllo competente "NON PARIFICA" le poste contabili del Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio 2020 al capitolo n. 4007 ("Indennità per personale incaricato di funzioni amministrative - Risorsa libera"), già regolata dall'art. 29-bis legge regionale Molise n. 7/1997 e ss.mm. e ii., successivamente dichiarato illegittimo con pronuncia della Corte costituzionale n. 253/2022 e "INVITA" la Regione Molise a dare celere ottemperanza alla predetta sentenza della Corte costituzionale, anche mediante recupero ai sensi di legge.

**RICORRENTE:**

Regione Molise, in persona del presidente *pro tempore*.

**RESISTENTI:**

Procura generale presso la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise.

**QUESTIONE RISOLTA:** il venir meno del titolo di una spesa che è stata sostenuta e pagata in base ad un titolo successivamente privato di efficacia (la legge dichiarata incostituzionale) e per questo motivo non parificata, determina, per un principio generale della contabilità pubblica (C. cost. n. 39/2014, punto 6.3.9.6.) la necessità di ripristinare la cassa che è stata indebitamente depauperata, recuperando "contabilmente" l'esborso illegittimo.

**Riferimenti normativi:** *Cost.*: art. 81, c. 1; art. 97, c. 1; art. 119, c. 1; art. 117; art. 136; *CEDU*: art. 1 Prot. add. n. 1; *c.c.*: art. 2126; *c.g.c.*: art. 128, c. 3; *L. regionale n. 2/2020*; *D.L. n. 174/2012, conv. in L. n. 213/2012*: art. 1, c. 5; *L. cost. n. 1/2012*; *D.Lgs. n. 118/2011*: All. n. 1, postulato n. 5; *D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011*: art. 16, c. 8; *Legge regionale n. 7/1997*: art. 29-bis; *L. n. 87/1953*: art. 30; *R.D. n. 1214/1934*: art. 39; art. 40; art. 41.

**Decisioni conformi:** cfr. *ex multis SEZ. AUT.*, del. n. 9/2013; *Corte Cost.*, sent. n. 253/2022; sent. n. 184/2022; sent. n. 247/2021; sent. n. 235/2021; sent. n. 215/2021; sent. n. 157/2020; sent. n. 112/2020; sent. n. 138/2019; sent. n. 18/2019; sent. n. 196/2018; sent. 49/2018; sent. n. 89/2017; sent. n. 181/2015; sent. n. 39/2014; sent. n. 250/2013; sent. n. 213/2008; sent. n. 244/1995; sent. n. 143/1968; sent. n. 142/1968; sent. n. 121/1966; sent. n. 165/1963.

## PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Rigettando il ricorso, presentato dalla regione Molise, le Sezioni riunite hanno affermato, in ordine alla posta contabile non parificata relativa all'indennità per il personale amministrativo, che **<<Il venir meno del titolo di una spesa che è stata sostenuta e pagata in base ad un titolo successivamente privato di efficacia (la legge dichiarata incostituzionale) e per questo motivo non parificata, determina, per un principio generale della contabilità pubblica (C. cost. n. 39/2014, punto 6.3.9.6.) la necessità di ripristinare la cassa che è stata indebitamente depauperata, recuperando “contabilmente” l'esborso illegittimo>>**, aggiungendo che **<<Come debba avvenire il recupero della spesa illegittima, rientra nella ampia discrezionalità dell'amministrazione, che trova il limite del giudicato costituzionale, nel senso che la spesa illegittima non può più gravare sulle finanze pubbliche>>**, atteso che **<<Deve, tuttavia, essere chiarito che l'invito a tale recupero, che la Sezione regionale rivolge alla Regione Molise nel dispositivo, non riguarda azioni restitutorie da intraprendere eventualmente nei confronti dei lavoratori che hanno percepito le indennità di cui all'art. 29-bis, azioni all'evidenza estranee all'oggetto della decisione di parifica di cui si discute, bensì consiste nell'accertamento della situazione contabile conseguente alla sentenza retroattiva della Corte ed al doveroso recupero, “a norma di legge”, da porre in essere a cura della Regione utilizzando gli strumenti all'uopo rimessi alla sua discrezionalità, anche nell'ambito delle previsioni legislative di bilancio relative agli esercizi successivi al deposito della suddetta pronuncia>>**.

### ABSTRACT

Con la presente decisione di rigetto del ricorso, proposto dalla Regione Molise, le Sezioni riunite si sono pronunciate sulla questione di poste contabili non parificate relative all'indennità per personale incaricato di funzioni amministrative, rubricata come “risorsa libera” al cap. n. 4007 del rendiconto generale dell'ente ricorrente per l'esercizio finanziario 2020.

In particolare, la specifica voce di spesa non ha più trovato un legittimo parametro di bilancio, in quanto la stessa Corte costituzionale ha statuito, con sentenza n. 253/2022, l'illegittimità costituzionale dell'art. 29-bis della legge regionale Molise n. 7/1997 e ss. mm., in forza del fatto che tale disposizione regionale risultava lesiva della competenza statale in materia, comportando la conseguente illegittimità della spesa da essa disposta a carico del bilancio dell'ente.

Così argomentando, dunque, il Collegio decidente è approdato ad una soluzione confermativa di una non praticabile parificazione della posta contabile esaminata, perché se si operasse altrimenti si otterrebbe un risultato di amministrazione non corretto, in netto contrasto con i principi che sorreggono il giudizio di parificazione, che *<<“...riguarda non solo la verifica delle riscossioni e dei pagamenti e dei relativi resti (residui) ma anche, e soprattutto, la verifica, a consuntivo, degli equilibri di bilancio, condizionando, in caso di disavanzo d'amministrazione, oggetto di successivo ripianamento, anche l'equilibrio degli esercizi futuri in quanto la validazione di un risultato di amministrazione infedele consentirebbe un allargamento di spesa al di fuori dei vincoli di bilancio risultanti dal patto di stabilità e dalle altre disposizioni in materia economico-finanziaria”>>*.

La trattazione della vicenda contabile ha posto, altresì, in luce l'evoluzione registrata nel tempo sulla natura e sulla portata del giudizio sul rendiconto in generale, osservando il Collegio giudicante come *<<il parametro del giudizio di parifica non è costituito solo dalle leggi di bilancio ma, altresì, dal diritto sul bilancio, il quale stabilisce le regole per la legittima iscrizione delle poste nel conto, tra le quali ricorre l'imprescindibile esistenza di un titolo valido, della cui esistenza, validità ed efficacia la Sezione regionale di controllo conosce nei limiti della propria cognizione sul saldo di bilancio>>*. Tanto ciò è vero, prosegue il Supremo consesso contabile, che *<<Nel cammino della Corte costituzionale, ad acquisire rilevanza nel giudizio a quo sono state ricomprese dapprima le sole*

*norme di contabilità (sent. n. 142/1968), per estendersi progressivamente alle disposizioni che producano “effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e dagli altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria” (sent. n. 181/2015) procedendo, in via successiva – con l’ampliamento dei parametri costituzionali – ad abbracciare le previsioni dell’art. 117 Cost. relative al riparto della potestà legislativa (sent. n. 196/2018) per approdare, infine, alla generale ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale relativamente a tutte le disposizioni “eziologicamente collegate alla decisione di parificazione” (sent. n. 138/2019)>>.*

Pertanto, la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 29-bis della legge regionale Molise n. 7/1996 non ha fatto altro che confermare questo quadro oramai sistemico della corretta attività ermeneutica propria della disciplina in materia, producendo come conseguenziale effetto giuridico quello del recupero della spesa illegittima da effettuarsi secondo la più ampia discrezionalità amministrativa, non interferendo nei rapporti tra l’ente regionale e i propri dipendenti per l’eventuale recupero delle somme a quest’ultimi erogate, ma con misure finanziarie che influiscano sugli esercizi futuri e sulla necessità di adottare le corrette politiche di risanamento per il conseguimento dell’equilibrio del bilancio pubblico.